

Repertorio n. 20262

Raccolta n. 15855

VERBALE DI ASSEMBLEA

Repubblica Italiana

In questo giorno tredici aprile duemilaventuno;

- 13 aprile 2021 -

alle ore diciassette e minuti quaranta;

in Torino, Via Bonafious n. 6;

io avv. Marcello REBUFFO, notaio in Vigone, iscritto presso il Collegio notarile dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo procedo alla redazione del verbale dell'assemblea dell'Associazione denominata:

"OPERA MESSA DEL POVERO", con sede in Torino, Via Guinicelli n. 4, riconosciuta quale persona giuridica privata con provvedimento n. 6-8728 del 9 settembre 1991 della Giunta Regionale; codice fiscale: 97540030018.

Dò atto io notaio che è collegata mediante mezzi di telecomunicazione (tramite l'applicativo Google Meet), come previsto dall'art. 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, modificato dall'art. 3, comma 6, lett. b), del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, come modificato in sede di conversione dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21 che ha disposto che i termini previsti dall'art. 106 sono prorogati al 31 luglio 2021, la signora:

- OLIVETTI Silvia, nata a Torino il 21 luglio 1961, domiciliata per la carica a Torino, in Via Guinicelli n. 4;

nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo, tale in virtù del vigente statuto.

Detto signora comparente, della cui personale identità qualifica e poteri io notaio sono certo, mi chiede di ricevere il verbale dell'assemblea dell'Associazione sopracitata, riunita in questo giorno ed ora per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Approvazione del nuovo Statuto.

Aderendo alla richiesta fattami, dò atto io notaio di quanto segue:

Su designazione dei presenti videocolligati di cui infra, ai sensi dello Statuto, assume la Presidenza dell'Assemblea la richiedente, signora OLIVETTI Silvia, la quale constata:

- che l'assemblea è stata convocata ai sensi dell'art. 7.1 dello statuto sociale e dell'art. 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 in unica convocazione, in questo giorno ed ora;

- che sono collegati, ai sensi della normativa sopra citata, mediante mezzi di telecomunicazione (applicativo Google Meet), gli associati signori: OLIVETTI Silvia, BIANCO Roberto, MIGLIORE Stefano, OLIVETTI Elio, PEUTO Luca, CAVAGLIA' Piero, CESA Alberto, GAVOCI Gentian, ACCHIARDI Mario, TUTOLO Filomena, VERRASTRO Andrea, CAVAGLIA' Marco, MELIS Andreina, ALESSIO Marta, MOZZAQUATTRO Sandra, MARGARIA Antonella, GARIGLIO Gianfranco, KOHLLOFFEL Hermann, RUA Paolo, BIANCO Maurizio, SIVIERO Daniela, PARACCHI Cristina, RICCIARDI Danilo, BAKOVICH Giampietro, COSA NUNZIANTE Guendalina, BALBO BERTONE Andrea;

- che del Consiglio Direttivo, sono presenti il Presidente in persona di essa

Registrato alla Direzione
Provinciale I di Torino
il 22 aprile 2021
al numero 20121 s. 1T
con Euro Esente

richiedente, ed i Consiglieri signori PEUTO Luca, Vice Presidente, BIANCO Roberto, MIGLIORE Stefano, GAVOCI Gentian, GARIGLIO Gianfranco, ACCHIARDI Mario;

- che le modalità di collegamento garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto;
- che, pertanto, l'assemblea è validamente costituita, essendo intervenuti in video collegamento numero 26 (ventisei) associati sui 38 (trentotto) iscritti sul Libro Associati, e pertanto dichiara che l'assemblea è atta a discutere e deliberare su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, nessuno opponendosi alla trattazione dei citati argomenti.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e, passando alla trattazione dell'ordine del giorno, informa l'assemblea che il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ed il D.Lgs n. 105 del 3 agosto 2018 (definiti Codice del Terzo Settore), seguiti dalla Circolare Ministeriale n. 20 del 27 dicembre 2018, impongono di adeguare gli statuti delle organizzazioni di volontariato (ODV) iscritte nei relativi registri regionali (o delle province autonome), delle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nel relativo registro nazionale o nei relativi registri regionali (o delle province autonome), nonché delle ONLUS iscritte nell'apposita anagrafe unica, alla detta nuova disciplina entro il termine, inizialmente previsto il 3 agosto 2019 e prorogato sino al 31 maggio 2021.

Il Presidente illustra agli intervenuti le principali modifiche della normativa, ed il percorso che è stato fatto nell'ultimo periodo, a fianco di professionisti ed esperti del settore, per riformulare il nuovo testo di Statuto che viene sottoposto alla odierna valutazione ed approvazione dei presenti.

Ricorda inoltre agli intervenuti che, finchè non sarà istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e i decreti attuativi, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs.vo n. 117/2017 e del D.M. n. 106 del 15 settembre 2020, e l'Associazione non vi risulterà iscritta, continueranno ad applicarsi le norme finora vigenti anche ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli Enti nei Registri O.N.L.U.S. e di Volontariato.

Il Presidente mette in evidenza la necessità di variare, in conseguenza dell'entrata in vigore di detti decreti, anche la ragione sociale dell'Ente da "OPERA MESSA DEL POVERO" a "OPERA MESSA DEL POVERO ODV".

Il Presidente propone a tal fine di approvare un nuovo testo dello statuto sociale conforme alle previsioni del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e del D.Lgs n. 105 del 3 agosto 2018 ed invita me notaio a darne lettura all'Assemblea.

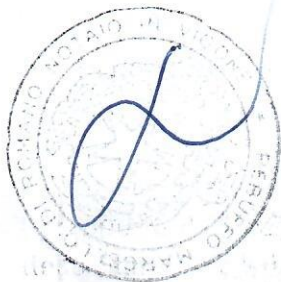
Detto statuto, previa lettura da me notaio datane al comparente, presente l'assemblea, viene allegato al presente atto sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale, previa vidimazione ai sensi di legge.

Segue pertanto una breve discussione sul nuovo testo dello Statuto Sociale, al termine della quale il Presidente invita i presenti a deliberare in merito.

L'Assemblea pertanto, udite le proposte del Presidente, e sentita la lettura da me notaio fatta del testo dello Statuto Sociale nella versione che viene messa ai voti, con votazione unanime verbalmente espressa;

DELIBERA

- di approvare il nuovo testo dello Statuto, nella formulazione proposta



dall'Organo Amministrativo;

- di conferire al Presidente, signora OLIVETTI Silvia, il potere di apportare tutte le eventuali modifiche non di carattere sostanziale che fossero eventualmente richieste dalle competenti autorità.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta, essendo le ore

Le spese del presente atto annesse e conseguenti sono a carico dell'Associazione.

Il presente atto è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs 117/2017 e dell'art. 26 del D.Lgs 105/2018.

Richiesto io notaio ho ricevuto quest'atto, dattiloscritto in parte da persona fida e manoscritto nel resto da me notaio e l'ho letto alla comparente, signora OLIVETTI Silvia, in video conferenza, alla quale sono collegati altresì gli altri intervenuti in assemblea.

Quale atto, su pagine cinque e porzione della sesta di fogli due, io notaio sottoscrivo alle ore diciotto.

In originale firmato:

Marcello REBUFFO

Allegato "A" al repertorio n. 20262/15855

Statuto dell'Associazione di Volontariato

"OPERA MESSA DEL POVERO ODV "

Art. 1

Costituzione, denominazione, sede e durata

1. E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del terzo Settore" e ss.mm.ii., l'Associazione di Volontariato "OPERA MESSA DEL POVERO ODV" siglabile "OMDP ODV".

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Torino, ed opera prevalentemente nell'ambito territoriale della Regione Piemonte.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'Associazione è iscritta.

3. La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art 11 comma 2.

Art. 2

Scopi e finalità

L'Associazione trae la propria ispirazione dal Vangelo della Carità e si propone di promuovere e favorire un'attività rivolta ai più poveri e emarginati, finalizzata in primis alla loro sussistenza fisica e spirituale ed inoltre all'educazione, all'istruzione, alla ricreazione, all'assistenza e all'integrazione sociale e sanitaria.

E' apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e si ispira a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione di volontariato persegue esclusivamente il fine della solidarietà civile, culturale, sociale e caritativa attraverso l'esercizio delle opere di misericordia corporale e spirituale, in particolare il ristoro domenicale verso i più poveri ed emarginati e la Santa Messa, per coloro che lo desiderano. La sua aspirazione caritativa è derivata dalle Figlie della Carità di San Vincenzo De' Paoli che l'hanno istituita con l'assistenza spirituale del Clero diocesano. L'ispirazione catechistica è stata tratta dall'Unione Catechisti del Santissimo Crocifisso e di Maria Immacolata, i cui membri hanno collaborato nella gestione dell'Opera congiuntamente con i Fratelli delle Scuole Cristiane coadiuvati da generosi volontari e volontarie.

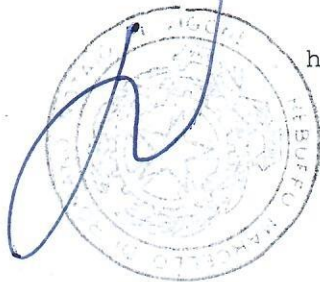
Art. 3

Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività,

l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- a) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice del Terzo settore (art. 5, comma 1, lettera u del D. Lgs. n° 117/2017);
- b) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (art. 5, comma 1, lettera r del D. Lgs. n° 117/2017);
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore (art.5, comma 1, lettera i del D. Lgs. n° 117/2017);
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53 e s.m., nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, comma 1, lettera d del D. Lgs. n° 117/2017);
- e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5, comma 1, lettera l del D. Lgs. n° 117/2017);
- f) promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali, nonché dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice del Terzo settore; promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (art. 5, comma 1, lettera w del D. Lgs. n° 117/2017);
- g) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art. 5, comma 1, lettera k del D. Lgs. n° 117/2017);
- h) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (art. 5, comma 1, lettera p del D. Lgs. n° 117/2017);
- i) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni



sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (art. 5, comma 1, lettera q del D. Lgs. n° 117/2017);

j) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata (art. 5, comma 1, lettera v del D. Lgs. n° 117/2017);

k) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lettera a del D. Lgs. n° 117/2017);

l) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n.141, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lettera s del D. Lgs. n° 117/2017).

2. Nello specifico, a titolo esemplificativo tra le attività sopra elencate, l'Associazione intende:

- Aiutare a vivere il giorno festivo nella serenità e nella pace interiore.

Per questo la Santa Messa, oltre al valore sacramentale, viene liberamente proposta come centro e sorgente di rispetto, di vicendevole aiuto, di amicizia tra persone senza discriminazione di sesso, razza, nazionalità, fede, condizione sociale o orientamento politico.

- Offrire un pasto domenicale gratuito comprendente colazione e pranzo oltre che un'accoglienza anche finalizzata al conforto psicologico e spirituale.

- Fornire all'occasione capi di vestiario, generi alimentari e per l'igiene personale e corsi di alfabetizzazione.

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri associati in modo personale, spontaneo e gratuito.

4. L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea degli associati.

5. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

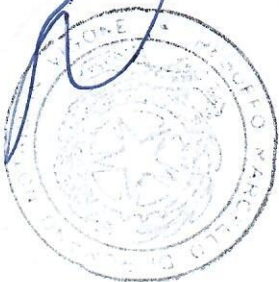
6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

7. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.).
8. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
9. L'associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..
10. L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4

Patrimonio, entrate ed esercizio sociale

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
- a. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
 - b. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;
 - c. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
3. L'associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della normativa applicabile attraverso:
- a. Quote associative e contributi degli aderenti;
 - b. Contributi pubblici e privati;
 - c. Donazioni e lasciti testamentari;
 - d. Rendite patrimoniali;
 - e. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.);
 - f. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..;
 - g. Entrate e proventi derivanti dallo svolgimento di Attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.
4. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni



anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea degli associati entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 10 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

5. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

6. E' fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Associati

1. Ai sensi dell'art. 32 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. il numero degli associati è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo associato è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ente nonché la normativa applicabile. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.

2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione è ammesso ricorso all'assemblea degli associati.

3. Il ricorso all'assemblea degli associati è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

4. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel

libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dal Consiglio Direttivo. La qualità di associato è intrasmissibile.

5. La qualità di Associato si perde:

- a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'Associazione;
- b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, gravi inadempimenti rispetto agli obblighi derivanti dalla qualità di Associato o per gravi motivi;
- c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 90 giorni dall'eventuale sollecito scritto;
- d. per decesso.

6. L'esclusione o la decadenza di un associato è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7

Diritti ed obblighi degli associati

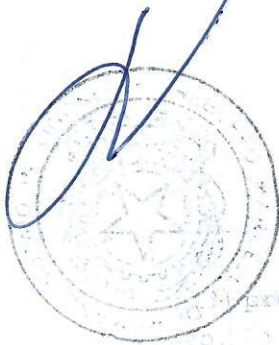
1. Tutti gli associati godono degli stessi diritti di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto, da eventuali regolamenti sociali e dalla normativa applicabile. In modo particolare:

a) Gli associati hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

b) Gli associati sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale



Regolamento, delle deliberazioni assunte dagli organi sociali e della normativa applicabile;

- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- al pagamento nei termini della quota associativa, annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita. Gli associati devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, salvo il rimborso delle spese. Il comportamento verso gli altri associati e all'esterno dell'organizzazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e buona fede.

Art. 8

Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a. L'Assemblea degli associati.
- b. Il Consiglio Direttivo.
- c. Il Presidente.
- d. L'Organo di Controllo, qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea.
- e. Il Collegio dei Probiviri.

Art. 9

Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti gli associati.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti nel libro degli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati.
4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro associato appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo

ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/5 (un quinto) degli associati aventi diritto di voto o dall'Organo di Controllo.

7. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con almeno 10 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati.

9. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti gli associati anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

10. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10

Assemblea ordinaria degli Associati

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

4. L'Assemblea ordinaria:

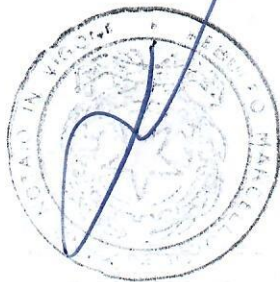
a. approva il bilancio ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017;

b. discute ed approva gli indirizzi generali ed i programmi di attività;

c. elegge tra gli associati i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;

d. nomina e revoca l'Organo di Controllo, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno. Nomina altresì il Presidente dell'Organo di Controllo;

e. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nei casi previsti dalla



legge o qualora lo si ritenga necessario;

f. elegge e revoca i membri del Collegio dei Probiviri;

g. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

h. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

i. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;

j. approva altri eventuali regolamenti sociali e le relative variazioni;

k. delibera sull'esclusione degli associati; _

l. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

m. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;

n. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione stessa;

o. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.

5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 11

Assemblea straordinaria degli Associati

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.

2. Per deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.

3. L'Assemblea straordinaria degli associati approva eventuali modifiche dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 12

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 9 consiglieri scelti fra gli associati, che durano in carica 3 esercizi e scadono in coincidenza con

l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica e sono rieleggibili. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente ed il Vicepresidente.

4. Il Consiglio Direttivo elegge, a maggioranza assoluta dei voti, il Tesoriere ed il Segretario, scelti tra i suoi membri o, qualora lo ritenga necessario, tra gli associati.

5. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

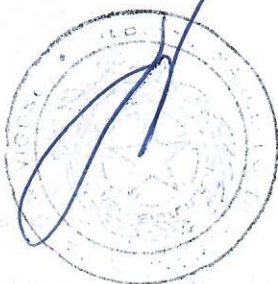
6. In caso di morte, dimissioni, esclusione o decadenza di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

7. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

8. La carica di membro del Consiglio Direttivo è ricoperta a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei Soci.

9. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- a) attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) stabilisce la quota associativa annuale;
- c) redige e presenta all'Assemblea per l'approvazione il bilancio ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
- d) delibera sulle domande di ammissione di nuovi associati;



- e) sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione degli associati;
- f) delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 dello Statuto;
- g) approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;
- h) delibera l'apertura di conti correnti, delegando al Presidente i necessari poteri;
- i) propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
- j) ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non associati, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
- k) delibera il trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune ai sensi dell'articolo 1 del presente Statuto;
- l) svolge ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione.

10. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

11. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni tre mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2 componenti.

12. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con almeno 5 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In caso urgenza, la convocazione è spedita almeno due giorni prima. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

13. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario nominato di volta in volta dal presidente verranno sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

14. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

15. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri.

16. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

17. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 15 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore".

Art. 13

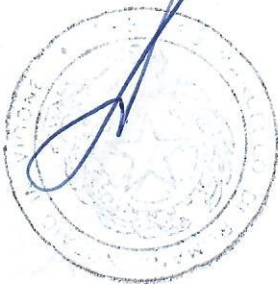
Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea degli associati.
3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione; i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14

Organo di Controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina un Organo di Controllo, collegiale o monocratico, nei casi previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore o qualora ne ravvisi la necessità. L'Assemblea nomina altresì il Presidente dell'Organo di Controllo.
2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo



componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

3. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

4. L'Organo di Controllo dura in carica 3 esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica e può essere rinominato fino a 2 volte consecutive.

5. I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

6. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi.

7. L'Organo di controllo, può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 15

Soggetto incaricato della revisione legale dei conti

1. La nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti è effettuata dall'assemblea nei casi previsti dall'articolo 31 del Codice del Terzo Settore o qualora se ne ravvisi la necessità. 2. La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società di revisione iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

3. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica e può essere rinominato fino a 2 volte consecutive.

Art. 16

Il Collegio dei probiviri

1. Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e riguardanti uno o più associati, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.

2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte

del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili. Ciascun membro può essere rinominato fino a 2 volte consecutive.

3. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.

4. Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure di cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.

5. Le delibere del Collegio dei Probiviri sono approvate con la maggioranza dei componenti.

Art. 17

Comitati Tecnici

1. Nell'ambito delle attività approvate dell'Assemblea degli associati il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non associati, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere. Il Consiglio Direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 18

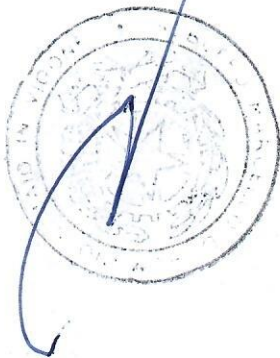
Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto, sia in prima che in seconda convocazione. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.

2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.



Art. 19

Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

In originale firmato:

Marcello REBUFFO

**Copia, composta di fogli dieci in conformità dell'originale e dei suoi allegati, firmata ai sensi di legge, rilasciata da me avv. Marcello Rebuffo, notaio in Vigone.
Vigone, lì tre maggio duemilaventuno.**

